

TABELLA DELLE INDENNITA' DI MEDIAZIONE

SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE

Le spese per lo svolgimento del primo incontro di mediazione sono costituite dalle spese di avvio, dalle eventuali spese vive documentate (es. convocazioni a mezzo pec, raccomandata A/R, raccomandata internazionale e raccomandata 1) e dalle spese generali di segreteria. Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte Istante al momento del deposito dell'istanza di mediazione e da ciascuna Parte Convocata al momento dell'adesione:

Spese di avvio e di adesione:

- € 40,00 + IVA per le liti fino a € 250.000,00 ed € 80,00 + IVA per le liti superiori a € 250.000,00;

Spese vive documentate

Le spese vive documentate riguardano eventuali ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità richieste dalle Parti. Dette spese sono dovute dalla parte che ne fa richiesta per le attività che comportano ulteriori attività.

L'istanza potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese di avvio da parte della Parte Istante. In caso di mancato pagamento delle spese della Parte Convocata, l'adesione si considera non perfezionata e pertanto FAST LAW provvederà, in caso di mancata presentazione al primo incontro, all'emissione del relativo verbale. La rinuncia espressa della Parte Istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle spese di avvio. Nelle altre ipotesi di pagamento delle spese di avvio del primo incontro si applicano le disposizioni contenute nella circolare del Ministero della Giustizia del 27/11/2013.

SPESE DI MEDIAZIONE PER IL PROSEGUIMENTO OLTRE IL PRIMO INCONTRO

Determinazione delle spese di mediazione. Le spese di mediazione sono dovute qualora le parti decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro, sottoscrivendo un apposito verbale di proseguimento della procedura e impegnandosi a versare le indennità dovute, dando quindi corso effettivo alla mediazione immediatamente o in altro incontro successivo. Le spese di mediazione sono determinate dal Ministero della Giustizia e, ai sensi dell'art. 16, comma 9, del D.M. n.180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139, devono essere corrisposte al momento della sottoscrizione del verbale di prosecuzione oltre il primo incontro. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo. Se le parti non corrispondono almeno la metà dell'indennità prima del primo incontro della mediazione vera e propria, l'organismo può rifiutarsi di svolgere la mediazione. Le indennità devono comunque essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del decreto legislativo n.28/2010, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

Determinazione del valore della lite. L'ammontare dell'indennità, dovuta per ciascun centro di interesse, è legato al valore della lite indicato nell'istanza di mediazione, a norma del Codice di procedura civile. Qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, rilevata prima della prosecuzione oltre il primo incontro, FAST LAW decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti. In questi casi, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Determinazione delle spese per le mediazioni di alto valore. Per le spese di mediazione di valore superiore a € 2.000, le Parti potranno concordare con FAST LAW una somma per ciascuna sessione di mediazione, provvedendo in ogni caso al pagamento del totale previsto dalla tabella che segue all'esito positivo della procedura. Nelle mediazioni facoltative l'importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare. In ogni caso, i criteri di determinazione delle spese di mediazione devono essere conformi all'art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139.

SPESE DI MEDIAZIONE PER IL PROSEGUIMENTO DELLA PROCEDURA OLTRE IL PRIMO INCONTRO (per ciascuna Parte esclusa IVA)				
Valore della lite determinata in base al c.p.c.		Mediazione Obbligatoria e Delegata	Mediazione Volontaria e per Clausola	Aumento per il successo
Procedure di alto valore	Oltre € 5.000.001	€ 4.600	€ 9.200	€ 2.300
	Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 2.600	€ 5.200	€ 1.300
	Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 1.900	€ 3.800	€ 950
	Da € 250.001 a € 500.000	€ 1.000	€ 2.000	€ 500
Procedure di medio e basso valore	Da € 50.001 a € 250.000	€ 660	€ 660	€ 250
	Da € 25.001 a € 50.000	€ 395	€ 395	€ 150
	Da € 10.001 a € 25.000	€ 235	€ 235	€ 90
	Da € 5.001 a € 10.000	€ 155	€ 155	€ 60
	Da € 1.001 a € 5.000	€ 85	€ 85	€ 32
	Fino a € 1.000	€ 40	€ 40	€ 15
Indeterminato o indeterminabile		L'importo verrà determinato al primo incontro		

Tutti gli importi sono al netto dell'IVA.

Tabella corrispondente d.m. n .180/ 2010, con la riduzione di cui articolo 16, comma 4, lett. D

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte oltre iva)

Fino a Euro 1.000	Euro 65;	Euro 43,33
da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 130;	Euro 86,67
da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 240;	Euro 160,00
da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 360;	Euro 240,00
da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 600;	Euro 400,00
da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 1.000;	Euro 666,67
da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 2.000;	Euro 1000,00
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 3.800;	Euro 1900,00
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 5.200;	Euro 2600,00
Oltre Euro 5.000.000	Euro 9.200;	Euro 4600,00

Aumento in caso di complessità e proposta. In base all'art. 16 del D.M. n.180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139 nelle mediazioni volontarie e da clausola contrattuale le spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento sono aumentate:

- del 20% in caso di importanza, complessità (oltre tre incontri) o difficoltà della procedura.
- del 20% nel caso di formulazione della proposta del mediatore.

AGEVOLAZIONI FISCALI

In caso di successo della mediazione entrambe le Parti beneficiano di un credito d'imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000. Si ricorda che in caso di giudizio successivo, tutte le spese di mediazione sostenute rientrano tra le spese rimborsabili dalla parte soccombente che possono essere richieste al giudice ex art. 91 c.p.c.

MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati tramite:

- bonifico bancario alle seguenti coordinate:
 , IBAN IT24P0306975084100000005980, Intesa San Paolo filiale di Teverola, Intestato a: FAST LAW
Causale: È obbligatorio indicare nella causale del bonifico la città della sede di FAST LAW, il nominativo e il numero di protocollo della procedura indicato nella lettera di convocazione, ovvero la data di deposito della istanza.
Esempio: Roma, Mario Rossi RM/127/18 (per procedura già protocollata)
Esempio: Roma, Mario Rossi *data di deposito* (per deposito istanza di mediazione)
- contanti, carta di credito, bancomat o assegno presso le sedi di FAST LAW;

L'avvenuto pagamento delle spese di avvio, delle spese vive e delle spese di mediazione, insieme alla comunicazione dei **dati per la fatturazione elettronica**, è condizione necessaria per il rilascio dei verbali